

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

**Danno biologico: se il giudice adotta le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario deve motivare la scelta, se usa quelle adottate dal suo Tribunale no**

*Non sussiste alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro. Ciò posto, il giudice non è vincolato alle tabelle di sezione adottate dal suo Tribunale; tuttavia, qualora le utilizzi, la motivazione della scelta è già in "re ipsa", mentre, adottando le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario è tenuto, a dare ragione della diversa scelta.*

**Tribunale di Roma, sentenza 4.1.2016, n. 27**

...omissis...

L'art. 2051 c.c. individua, come è noto, una ipotesi di responsabilità aggravata, essendo sufficiente per l'applicazione dello stesso la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Dunque sussiste una presunzione "iuris tantum" di responsabilità, con la conseguenza che in tale ipotesi per il danneggiato è sufficiente provare il mero nesso causale fra cosa e danno, rimanendo egli esonerato dalla dimostrazione della colpa del custode, fatta salva, però, la prova per il custode del caso fortuito, cui è parificato il fatto del terzo e la colpa del danneggiato.

Orbene, nella fattispecie sussiste la prova del suddetto nesso causale e parte convenuta, nella qualità di custode dell'androne all'interno del quale si è verificato il fatto, non ha dimostrato l'esistenza di un caso fortuito, in particolare, nella fattispecie, la riconducibilità del fatto lesivo alla condotta dell'attrice o di terzi. Più precisamente, il teste "xxxxx" e che "l'androne era molto bagnato", circostanze confermate dal teste, anch'esso oculare, "xxxxxxx" Emerge, dunque, la mancata manutenzione dell'androne, il quale si presentava bagnato o, comunque, scivoloso ed insidioso sul punto dove l'attrice è caduta, e, per tale motivo, pericoloso per gli avventori, considerando anche che trattasi di androne di ingresso e, dunque, di struttura soggetta ad un continuo passaggio, con la conseguente oggettiva necessità di un costante controllo ed intervento per evitare pregiudizi per l'incolumità di terzi.

In ordine al "quantum", la C.T.U. ha escluso l'esistenza di spese mediche congrue e riconducibili al sinistro, mentre, per quanto concerne il danno non patrimoniale, in ordine al biologico sempre la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 10%, un danno biologico da invalidità temporanea assoluta di giorni trenta e un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori quaranta giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Roma per il 2015, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.

In realtà con le sentenze n. 12408 del 7 giugno 2011, n. 17879 del 31 agosto 2011 e n. 18641 del 12 settembre 2011 la Cassazione ha assunto le tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona, ma questa impostazione non convince.

Infatti, sotto un primo profilo, il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, ma la stessa non deve essere applicata automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12247; Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 392; Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n. 18489; Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6088; Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1877).

Inoltre per costante giurisprudenza le tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né sono recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 394; Cass. civ., Sez. III, 1 giugno 2006, n. 13130; Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27723. Di "notorio locale", vale a dire limitato ad una stretta cerchia di soggetti, parla Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2008, n. 6684) e, pertanto, il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell'errore di omessa motivazione, dare conto dei criteri indicati nelle tabelle e poi descriverne l'applicazione alla fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2003, n. 8169; Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2001, n. 10980; Cass. civ., Sez. lavoro, 6 novembre 2000, n. 14440).

Sotto altro profilo, da un lato si ritiene non sussistente alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1524), e, dall'altro, il giudice, non è vincolato alle tabelle di sezione adottate dal suo Tribunale, e qualora le utilizzi la motivazione della scelta è già in "re ipsa" (Cass. civ., Sez. III, 3 agosto 2005, n. 16237), e ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (Cass. civ., Sez. III, 01 giugno 2006, n. 13130; Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2004, n. 4196).

Dunque, ciò che rileva ai fini dell'uniformità non è, in assenza di specifica previsione normativa, tanto il dato di partenza comune, dunque la stessa tabella per tutti, quanto l'utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare con le quattro sentenze gemelle nn. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975 dell' 11 novembre 2008, nell'uso e nell'applicazione delle varie tabelle e, del resto, in questo senso si sono pronunciate Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2011 n. 24748 e Cass. Civ. Sez. Lav., 2 agosto 2011 n. 16866.

Inoltre, se l'esigenza fondamentale è quella dell'utilizzo da parte di tutti i giudici del medesimo dato di partenza, del tutto contraddittoria si presenta la stessa pronuncia n. 12408/2011 laddove non estende a tutte le lesioni psico-fisiche lievi l'art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. Orbene, avendo dunque riguardo alle tabelle del Tribunale di Roma, considerato il valore punto di 10 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 78 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad euro 13.790,74.

Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi sempre alle tabelle previste dal Tribunale di Roma, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 108,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.

Poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per trenta giorni e di quella parziale in ulteriori quaranta giorni al 50%, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 3.240,00 ( $108,00 \times 30 = 3.240,00$ ) ed in euro 2.160,00 ( $108,00 : 2 = 54,00$ ;  $54,00 \times 40 = 2.160,00$ ).

A titolo di danno biologico spettano, dunque, euro 19.190,74 ( $13.790,74 + 3.240,00 + 2.160,00 = 19.190,74$ ).

Peraltro, in un'ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre ulteriormente adeguare al caso concreto il danno biologico e tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via

presuntiva alla luce della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima e della età.

Trattasi, quest'ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008), da riconoscersi (per tutte Cassazione civile, sez. III, ordinanza 17.09.2010 n. 19816) e da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, per il danno biologico sono riconosciuti ulteriori euro 500,00 e per quello morale sempre euro 500,00, per un danno non patrimoniale totale di euro 20.190,74 (19.190,74 + 500,00 + 500,00 = 20.190,74).

Sull'importo, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, poiché lo stesso è liquidato ai valori monetari attuali e già rivalutato ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: condanna la "xxxx", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di xxxxxxxxxxxxella somma di euro 20.190,74 oltre interessi legali dal 7.2.2007 calcolati sulla somma di euro 20.190,74 svalutata al 7.2.2007 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indicxxoxx", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.600,00 per compensi ed euro 400,00 per spese, oltre spese generali, iva e epa, da distrarsi in favore del difensore; condanna la "xxxx in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U.